SENTENZA DELLA CORTE (sesta sezione)
14 giugno 1989 *

Nelle cause riunite 218 e 223/87, 72 e 92/88,

1) **Hoogovens Groep BV,** società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in IJmuiden (Paesi Bassi), con gli avv. ti B. H. ter Kuile, F. O. W. Vogelaar e L. H. van Lennep del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Jacques Loesch, 8, rue Zithe (cause 218/87 e 72/88),

2) **Federacciai (Federazione imprese siderurgiche italiane),** già Assider (Associazione industrie siderurgiche italiane), associazione di diritto italiano, con sede in Milano (Italia), con gli avv. ti Cesare Grassetti e Guido Greco del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio dell'avv. Nico Schaeffer, 12, avenue de la Porte-Neuve (cause 223/87 e 92/88),

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico Rolf Wägenbaur, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,

convenuta,

aventi ad oggetto,

— nelle cause 218 e 223/87, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 1987, n. 1433/87/CECA, relativa alla conversione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna nel mercato comune,

* Lingue processuali: l'olandese e l'italiano.

— nella causa 72/88, una domanda di annullamento degli artt. 5, 6 e 17 della decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n. 194/88/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica,

— nella causa 92/88, una domanda di annullamento dell'art. 17 della citata decisione n. 194/88/CECA,

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler e M. Diez de Velasco, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione 1433/87/CECA della Commissione del 20 maggio 1987, relativa alla conversione di una parte delle quote di produzione in quote di consegna nel mercato comune, è annullata.**

2) **Gli artt. 5 e 17 della decisione 194/88/CECA della Commissione del 6 gennaio 1988, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell'industria siderurgica, sono annullati.**

3) **Il ricorso nella causa 72/88 è respinto, in quanto diretto all'annullamento dell'art. 6 della decisione 194/88/CECA.**

4) **La Commissione è condannata alle spese nelle cause 218 e 223/87 nonché 92/88.**

5) **Ciascuna parte sosterrà le proprie spese nella causa 72/88.**